



Comune di Valera Fratta (LO)

Contrassegno speciale di circolazione e sosta per VEICOLI A SERVIZIO DELLE PERSONE INVALIDE

Il Consiglio dei Ministri n. 30 del 25 maggio 2012 ha approvato in via definitiva il decreto di modifica del regolamento di esecuzione del Codice della Strada che dispone l'adozione del contrassegno invalidi europeo, approvato in via definitiva con D.P.R n. 151 del 30 luglio 2012 e pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 203 del 31 agosto 2012.

Il contrassegno invalidi è rilasciato dal Comune di residenza alle persone a cui è riconosciuta una capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta e ai non vedenti (certificata dall'Ufficio di Medicina Legale della Azienda ASL di appartenenza o dalla Commissione Medica per l'accertamento degli stati di invalidità civile delle condizioni visive e del sordomutismo).

La sosta del veicolo al seguito della persona disabile detentrica del contrassegno invalidi non è soggetta a limiti di tempo (art. 188, comma 3, DL 285/92); è inoltre gratuita se il veicolo è posteggiato in un parcheggio diverso qualora quello delimitato dalle strisce gialle fosse stato già occupato, purchè non rechi intralcio alla circolazione dei veicoli stessi .

In Italia si consente il libero transito: - nelle zone a traffico limitato (ZTL e ZSL); - nelle aree pedonali e nelle aree verdi (dove è ammesso il transito di una categoria di veicoli); - nelle corsie e nei percorsi preferenziali il cui transito è ammesso, oltre che ai mezzi di trasporto collettivo, anche ai taxi (art. 11, comma 4, DPR 503/96); qualora si fosse sanzionati impropriamente è possibile fare ricorso agli Uffici preposti (Prefetto, art. 203 e 204 del DL 285/92, e Giudice di Pace, art. 204 bis del DL 285/92); - nelle zone ospedaliere, cimiteri ecc. L'avente diritto, di norma, utilizza l'auto come "protesi" al fine di avere una maggiore mobilità ed una maggiore

autonomia negli spostamenti altrimenti impossibile (Circolare Ministero Lavori Pubblici n. 1030 del 13 giugno 1983).

Il contrassegno può essere utilizzato solo quando l'auto è direttamente al servizio del disabile intestatario del contrassegno. Esso deve essere esposto, in originale, sul parabrezza anteriore del veicolo in modo da essere ben visibile e unicamente quando l'auto è al servizio della persona disabile. Il contrassegno è valido su tutto il territorio nazionale (e dell'Unione Europea).

Requisiti

Capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta

Come fare

L'interessato deve presentare domanda per il rilascio del contrassegno al Sindaco tramite l'Ufficio di Polizia Locale del Comune di residenza dal diretto interessato o, in caso di impedimento, da un familiare e deve contenere i dati personali e la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulti che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene richiesta l'autorizzazione abbia un'effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.

Il contrassegno speciale di circolazione e sosta per invalidi ha una validità massima di 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato dell'ASL che evidenzia il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio + due fotografie formato tessera.

Per le persone invalide a tempo determinato, in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata dell'invalidità.

Ad ogni cambio di residenza tra Comuni diversi la persona intestataria deve ripresentare una nuova domanda per ottenerne così uno nuovo di contrassegno consegnando al Comune stesso quello precedentemente rilasciato.

Sul sito all'home page della Polizia Locale si potrà scaricare in formato PDF la richiesta per il rilascio del contrassegno per la circolazione